

■ In questo numero:

- Aggiornamento dei contenuti normativi
- Adempimenti e sanzioni ISVAP
- Microsito: Servizio ANIA Compliance
- Buttadentro modifiche piattaforma
- Analisi sanzioni ISVAP agli intermediari

Aggiornamento dei contenuti normativi

- **Regolamento ISVAP n. 40 del 3 maggio 2012, concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 28, co. 1, decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.**

Il regolamento disciplina il rapporto intercorrente tra le varie forme di finanziamento richiamate dalla legge (mutui immobiliari e i crediti al consumo) e le polizze vita, che molto spesso rappresentano una *conditio sine qua non* per l'ottenimento del finanziamento stesso. Al fine di agevolare il consumatore nella ricerca della polizza più conveniente, l'ISVAP ha individuato i *contenuti minimi* del contratto di assicurazione sulla vita, che rappresenta l'offerta contrattuale di base utilizzabile per il confronto tra preventivi differenti. In ogni caso, pur essendo l'offerta base calibrata sulla forma assicurativa della TCM a capitale decrescente in presenza di un piano di ammortamento, oppure a capitale costante per il credito a consumo – che non prevede un piano di ammortamento definito – è sempre possibile per il contraente scegliere condizioni differenti e maggiormente rispondenti alle proprie esigenze, come ad esempio una TCM a capitale costante.

Entro il 1° settembre 2012 le Compagnie che commercializzano prodotti vita dovranno fornire sul proprio sito internet una sorta di "preventivatore" che consenta all'utente di ottenere un preventivo personalizzato sulle proprie esigenze. Per un ulteriore approfondimento v. nostro Prot. 183 Comunicazione del 4 maggio 2012, caricato in allegato al Regolamento n. 40/2012 nel SIC.

- **Regolamento ISVAP 41 del 15 maggio 2012 concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.** Il regolamento istituisce – limitatamente alle imprese vita – la funzione antiriciclaggio, deputata a prevenire e contrastare le operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e che andrà ad inserirsi ed operare nel sistema di controlli interni aziendale (SCI). In forza del principio di proporzionalità le imprese possono o costituire una specifica unità organizzativa ovvero affidare l'operatività della stessa ad altre unità organizzative, purché vi sia la nomina di un responsabile indipendente che coordini e supervisioni. Le attività della nuova funzione possono essere attribuite anche

alle unità organizzative che svolgono la funzione di compliance oltre a quella di risk management (art. 10 Reg. ISVAP n. 41/2012). In questo caso anche la responsabilità della funzione di antiriciclaggio può essere attribuita al responsabile della compliance, con una sostanziale coincidenza delle due funzioni di controllo, purchè vengano formalmente individuati e distinti i compiti e le responsabilità di entrambe, assicurando al contempo un costante scambio di informazioni tra le stesse. Per l'analisi degli ulteriori aspetti del Regolamento ISVAP n. 41/2012 si rinvia alla Comunicazione ANIA (v. nostro Prot. 228, Comunicazione del 6 giugno 2012) caricata in allegato al Regolamento ISVAP n. 41/2012.

■ **Normativa comunitaria.** Come preannunciato nella riunione del 2 maggio, il SIC Compliance sarà interessato da un ampliamento della normativa, con particolare riguardo ai regolamenti comunitari in tema di antiterrorismo internazionale

Al momento sono stati implementati:

Regolamento UE 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo.

Regolamento UE 1° agosto 2011, n. 753, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan.

Regolamento UE 27 maggio 2012, n. 881, misure restrittive nei confronti di determinate persone associate alla rete Al-Qaeda.

Sempre nell'ambito della normativa europea è stata implementata anche la direttiva 25 novembre 2009, n. 2009/138/PESC, Solvency II.

Adempimenti e sanzioni ISVAP

■ **Art. 6 legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni): che fare?**

Segnaliamo che recentemente una Compagnia è stata sanzionata dall'ISVAP per inadempimento all'obbligo previsto dall'art. 6 della legge n. 576/1982, in quanto nel dicembre 2010 ha tardivamente inviato all'Autorità il verbale dell'assemblea dei Soci. La sanzione è stata irrogata in forza dell'art. 310, 1° co., del CAP.

L'art. 6 della legge n. 576/1982 poneva a carico del CdA, del Collegio sindacale o delle persone espressamente delegate dall'assemblea l'obbligo di trasmettere all'ISVAP copia dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci entro il termine di 15 giorni, nonché copie delle proposte, degli accertamenti e delle contestazioni dei componenti del Collegio sindacale (entro il termine più ridotto di 10 giorni dalla loro presentazione), il tutto ai fini di una più tempestiva azione di vigilanza.

L'art. 354, del CAP, al comma 1° ha abrogato alcune disposizioni normative, tra cui l'art. 6 della legge n. 576/1981, prevedendo tuttavia – al comma 4 del citato art. 354 - una proroga dell'efficacia della disposizioni ivi richiamate. Testualmente: "*Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355.*"

Tenute presenti tutte le proroghe intervenute medio tempore, il termine ultimo di applicazione dell'art. 6 della legge n. 576/1982 è stato il **1° luglio 2010**.

Infine, analizzando i contenuti dei vari atti regolamentari ISVAP non si rinviene nella normativa secondaria alcun riferimento agli obblighi di cui all'art. 6 legge n. 576/1982, ad

eccezione della ormai abrogata – dall’art. 37 del Regolamento ISVAP n. 36/2011 - Circolare n. 176 del 27 aprile 1992.

Microsito: Servizio ANIA Compliance

- Si propone di realizzare un microsito (o APP) tematico che consenta l’accesso ad alcune informazioni selezionate attraverso dispositivi mobili. Alcune ipotesi potrebbero essere:
 - Servizio ANIA Compliance OGGI - organizzare gli eventi della giornata in modo che possano essere facilmente letti: contributi del forum, scadenze, news/documenti pubblicati in bacheca, avvisi pubblicati nella bacheca normativa, ecc..
 - Microsito di ricerca normativa: a seguito dell’inserimento di una o più parole chiave, vengono proposte le relative norme o adempimenti.

Miglioramenti per l’utente: la possibilità di accedere a determinate informazioni in qualsiasi momento, con la rapidità e facilità messe a disposizione da un microsito.

Buttadentro modifiche piattaforma

- L’ipotesi è quella di permettere agli utenti di “isciversi” agli ambiti normativi di maggior interesse, al fine di ricevere via mail un avviso ogni qualvolta vengano effettuati modifiche, inserimenti ed aggiornamenti ad essi relativi.

Miglioramenti per l’utente: ricevere informazioni di modifiche alla normativa di diretto interesse.

Analisi sanzioni ISVAP agli intermediari

- La proposta è quella di creare un nuovo database all’interno della piattaforma che dia evidenza delle sanzioni comminate dall’Isvap agli intermediari, effettuando anche per questa categoria una statistica delle sanzioni maggiormente ricorrenti.

Miglioramenti per l’utente: essere aggiornato anche per la categoria degli intermediari sull’andamento dei comportamenti maggiormente sanzionati da parte dell’autorità di vigilanza.

PROSSIMAMENTE INCONTRI PER IL SERVIZIO ANIA COMPLIANCE:

GRUPPO NORMATIVO E GRUPPO DI SVILUPPO



Periodico Ania **Servizio ANIA Compliance**

Direttore Responsabile Dario Focarelli

A cura di: Nicole Belliti, Valentina Gastaldello, Pietro Negri, Giancarlo Vismara

Anno I – Numero 1 – Giugno 2012